



non si sottrae alle conseguenze della pronuncia giudiziale non definitiva incidente sulla legittimità dell'atto impositivo che ne costituisce il titolo: il **pieno adeguamento** dello strumento cautelare alla **statuizione** del giudice.

Conseguentemente, il **ruolo** (il cui importo corrisponde a quello dell'atto impositivo), deve essere **sgravato** dall'ente impositivo, in tutto o in parte, in conformità al **decisum**, o la relativa cartella annullata, nella stessa misura, dal **giudice adito**.

La Corte di Cassazione si è occupata più volte di problematiche inerenti la **validità e l'efficacia** del **titolo esecutivo** e conseguentemente della cartella di pagamento; sul punto, si segnala l'interessante principio espresso nella sentenza delle **Sezioni Unite**, che hanno cercato, con la [sentenza n. 758/2017](#) di fare chiarezza su una tematica diffusa e di rilevante interesse, secondo cui *“l'iscrizione nei ruoli straordinari dell'intero importo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni, risultante dall'avviso di accertamento non definitivo, prevista, in caso di fondato pericolo per la riscossione, del DPR n. 602 del 1973, articoli 11 e 15 bis, costituisce misura cautelare posta a garanzia del credito erariale, la cui legittimità dipende pur sempre da quella dell'atto impositivo presupposto, che ne è il titolo fondante, sicché, qualora intervenga una sentenza del giudice tributario, l'ente impositore, così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento, ha l'obbligo di agire in conformità della statuizione giudiziale, sia ove l'iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia se già effettuata, adottando i consequenziali provvedimenti di sgravio, o eventualmente di rimborso dell'eccedenza versata”*.

Con l'[ordinanza n. 33318 del 17.12.2019](#), la **Suprema Corte** ha specificato che i principi summenzionati, essendo applicabili in caso di ruoli straordinari, a maggior ragione non possono che **applicarsi al ruolo ordinario**, alla luce anche del disposto dell'[articolo 68 D.Lgs. 546/1992](#) che prevede quanto segue: *“se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza”*.

**Le cartelle di pagamento** che **hanno perso** definitivamente il **presupposto legittimante sono quindi divenute illegittime**, non potendo certo configurarsi una sorta di connotazione “elastica”, tale da farle riprendere validità in seguito ad una eventuale riforma della sentenza di annullamento dell'atto impositivo.